

STATUTO NAZIONALE A.N.P.A.N.A. ONLUS

CAPO I°

SCOPI E ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE**, in forma abbreviata **A.N.P.A.N.A.** oppure **ANPANA**, con sede legale in Roma, Via Bruno Molajoli 124 - 00125 Roma. Tale sede può essere trasferita con atto deliberativo del Consiglio Nazionale e non potrà essere trasferita dalla Provincia di Roma.

Gli scopi dell'Associazione sono:

A - Di provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli Animali e all'Ambiente, con la finalità esclusiva della solidarietà sociale.

B - Di svolgere efficace informazione e formazione animalista e ambientalista, in particolare, attuando incontri, convegni, progetti nelle scuole e nel mondo dei giovani. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologisti e Animalisti, attuando tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.

C - Di svolgere attività di Protezione Civile, anche finalizzata alla salvaguardia degli animali, dell'ambiente, del patrimonio architettonico, culturale, archeologico e di essere di fattivo supporto ai Coordinamenti Regionali e Provinciali di Protezione Civile e dello stesso Dipartimento Nazionale.

D - Di svolgere, altresì, nelle materie di competenza, attività finalizzata all'attività turistica, didattica, culturale e sportiva.

E - Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e Guardie per il servizio di vigilanza EcoZoofila Ambientale e di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento/i e sarà gestito esclusivamente da un apposito Coordinamento Nazionale.

F - Di attuare corsi di formazione per operatori: Zoofilo, Ambientale e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e per l'interesse collettivo.

G - Di attuare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi.

H - Di studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della Protezione Civile.

I - Di collaborare con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile ed Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari presenti nel Ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.

L - Di attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari per l'esistenza ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc. etc.

M - Di non aver scopo di lucro. Tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione



distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

N - Di reinvestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

O - I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi saranno rimborsate le sole spese sostenute per la loro attività.

P - In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Associazioni ma in forma prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.

CAPO II°

Amministrazione Centrale

ARTICOLO 2

Gli organi dell'Amministrazione Centrale dell'Associazione sono:

- a** - L'Assemblea Generale dei Soci;
- b** - Il Presidente Nazionale;
- c** - Il Consiglio Nazionale;

ARTICOLO 3

L'Amministrazione Centrale è eletta dall'Assemblea Generale dei Soci, all'uopo convocata. Essa dura in carica 5 anni e può essere rieletta.

ARTICOLO 4

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:

- a** - ogni anno per l'approvazione del conto economico redatto dal Consiglio Nazionale;
- b** - di norma, ogni 5 anni per eleggere il Consiglio Nazionale;
- c** - per stabilire le direttive e le attività istituzionali.

ARTICOLO 5

Compiti del Presidente

- a** - Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività.
- b** - Svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata.
- c** - Convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
- d** - Stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.
- e** - Provvede, anche attraverso un delegato, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
- f** - Delega, in via esclusiva, gli Ispettori Regionali alla nomina o al riconoscimento delle Guardie Ecozoofile proposte dalle rispettive Sezioni Provinciali.
- g** - Nomina un Coordinatore Generale per l'organizzazione e l'attività delle Guardie che l'Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.
- h** - Nomina, previo parere del CDN, un Coordinatore Generale per l'organizzazione e l'attività della Protezione Civile e degli Operatori di cui l'Associazione dispone.

Potrà, inoltre, avvalersi della collaborazione di responsabili dei vari settori che saranno disciplinati da apposito regolamento interno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di questi sono attribuiti al Consigliere Nazionale più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina in caso di nomina contemporanea, dalla data di iscrizione a socio e in ultimo dall'età.



ARTICOLO 6

Composizione del Consiglio Nazionale

Il CDN è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti in conformità alle successive norme statutarie e regolamentali. I membri del CDN, giunti a termine del mandato, restano in carica sino all'insediamento dei successori. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, la stessa resasi vacante, sarà occupata dal candidato non risultato eletto, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati.

La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica del Presidente, per la sostituzione del quale si provvederà a mezzo di elezioni interne al CDN, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti, secondo le norme del precedente comma. Il Consiglio, per l'elezione del nuovo Presidente, dovrà riunirsi per la votazione entro sessanta giorni. I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di fare parte del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio in corso.

ARTICOLO 7

Compiti del Consiglio Nazionale

- a - delibera i Regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esecuzione delle diverse attività dell'Associazione;
 - b - può nominare un tesoriere;
 - c - redige, entro il mese di Novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed, entro il mese di Aprile, il conto consuntivo dell'esercizio decorso;
 - d - delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;
 - e - delibera su ogni affare che importi trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte, nel corso dell'esercizio, dal Consiglio Direttivo;
 - f - fissa una percentuale, attraverso il Regolamento d'Attuazione, per la quota che le Sedi Periferiche devono devolvere alla Sede Centrale, relativamente:
 - alle quote associative annue;
 - ai contributi ottenuti da Enti pubblici e da privati (esclusi quelli da proventi convenzionali);
 - ai ricavi della gestione di cespiti mobiliari ed immobiliari.
- Sono fatti salvi contributi che vengono erogati anche in forma convenzionale per:
- l'espletamento delle attività riguardanti il Corpo delle Guardie per il servizio di vigilanza ecozoofila, ambientale e di Protezione Civile;
 - la conduzione di rifugi per animali d'affezione sia privati che pubblici, Centri di Recupero per Animali Selvatici, Oasi Naturali, scuole di educazione ambientale e altre attività similari;
 - o altre attività istituzionali che prevedano un rimborso spese.
- g - delibera l'istituzione di Sezioni Territoriali Provinciali e dei Commissari Straordinari proposti dall'Ispettore Regionale;
- h - attiva le direttive per l'attività istituzionale;
- i - nomina Ispettori per la vigilanza e il rispetto delle Leggi, delle Norme Statutarie e dei Regolamenti interni, sia delle Sezioni Provinciali che delle Guardie Ecozoofile, conferendo loro mandato specifico sino a revoca dello stesso;
- l - approva le elezioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali Provinciali, ratifica agli eletti la loro carica, acquisisce i bilanci preventivi e conti consuntivi, nonché le variazioni agli stanziamenti dei capitoli dei bilanci delle stesse Sezioni;
- m - dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni, per tramite dell'Ispettore Regionale, provvedendo alle relative gestioni Commissariali, qualora, richiamati all'osservanza e agli obblighi ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto, nonché dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dall'Assemblea Generale dei Soci, persistano a violarli;
- n - fissa, entro il termine di 6 mesi, la durata della nomina a Commissario Straordinario della Sezione gestita;
- o - delibera la nomina dei Soci Onorari;
- p - provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente;



q - istituisce il Coordinamento Nazionale di Protezione Civile e ne regola gli atti attraverso apposite norme decise nel regolamento attuativo;

r - gestisce, in via esclusiva, tutte le funzioni e l'organizzazione del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile, attraverso apposito Coordinamento Nazionale, che sarà nominato e normato dal Regolamento Attuativo;

s - delega per il controllo delle Sezioni Provinciali gli Ispettori Regionali, e quello delle Guardie Ecozoofile ai Coordinatori Regionali GEZ; le procedure operative saranno stabilite da apposito regolamento;

t - provvede all'assicurazione prevista per Legge e all'intera gestione economica e amministrativa, in via esclusiva, di tutti gli Operatori e Guardie presenti su tutto il territorio nazionale. Gli stessi dovranno versare alla segreteria Nazionale un importo annuo che conterrà l'assicurazione e un contributo per la gestione generale, tale importo sarà stabilito dal Regolamento Attuativo.

ARTICOLO 8

Modalità per il voto di sfiducia

Su istanza della rappresentanza pari al 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci, per esprimere il voto di sfiducia all'operato del Consiglio Nazionale in carica. Tale motivata richiesta di convocazione dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso fosse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75% dei Soci rappresentati, il Presidente Nazionale in carica dovrà provvedere all'attuazione dei correttivi necessari per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi, nell'impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi dalla data del voto di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 9

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

a - Viene costituito dal Consiglio Direttivo operando una scelta tra i Soci e/o nominando tecnici esterni per dirimere situazioni di crisi tra i Soci. Il Collegio dei Probiviri è presieduto di diritto dal Presidente Nazionale (fatti salvi i casi di coinvolgimento personale nei fatti) o da un suo Consigliere delegato ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

b - Su invito del Consiglio Nazionale, prende in esame le proposte di scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni, a seguito di richiesta dell'Ispettore Regionale.

c - Attiva i provvedimenti nei confronti di Soci quando questi vengono richiamati all'osservanza ed al rispetto delle normative generali e statutarie, nonché dei regolamenti o là ove persistano inosservanze alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale.

CAPO III°

Amministrazione Periferica

ARTICOLO 10

Gli organi dell'Amministrazione periferica dell'Associazione

a - L'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione;

b - Il Presidente Provinciale;

c - Il Consiglio Direttivo;



ARTICOLO 11
Sedi Periferiche

A - Nel territorio Nazionale vengono costituite Sezioni territoriali Provinciali ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente e, da (tre a cinque) Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci allo scopo costituita. La Sezione territoriale Provinciale gode di piena autonomia gestionale amministrativa ed economica. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è soggetta a riconoscimento/ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dopo verifica della piena regolarità degli atti, da parte dell' Ispettore Regionale. La Sezione assume la denominazione di **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE: Sezione territoriale Provinciale di** Le Sezioni hanno competenza nell'ambito provinciale, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal presente Statuto.

B - Le Sezioni Territoriali Provinciali, su specifica richiesta, concedono o mantengono in essere l'apertura di Codici Fiscali propri per le **Delegazioni Territoriali distaccate** rientranti nelle loro competenze. Il Delegato viene nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale ed è subordinato ad esso. Ha la responsabilità di gestire al meglio tale delegazione, ricercando soci e stipulando collaborazioni con le Amministrazioni Comunali, affinché nella sua zona di competenza si sviluppino al meglio i fini statuari. Le Delegazioni avranno denominazione di: **ANPANA, DELEGAZIONE TERRITORIALE DI**, dovranno avere una propria rendicontazione economica che dovrà essere sottoposta a verifica e approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale di appartenenza. La rendicontazione economica generale dovrà essere inviata alla Sezione Provinciale per consentire, al Consiglio, di redigere apposito Bilancio Generale preventivo e consuntivo.

C - Le Delegazioni Territoriali dovranno versare della quota socio, il 30% alla sede centrale di Roma e un altro 20% alla Sezione Provinciale. Gli invii della richiesta delle Tessere presso la sede centrale di Roma dovranno avvenire a carico delle Delegazioni Territoriali e una copia degli elenchi sempre inviata per conoscenza alla Sezione Provinciale competente. I Distaccamenti Operativi GEZ aperti sotto territorialità della Delegazione, saranno economicamente supportati dalla stessa Delegazione; la gestione di detti Distaccamenti è regolata da apposito Regolamento delle Guardie Ecozoofile.

D - Il Delegato delle Sezioni Territoriali ha la responsabilità Civile e Penale delle azioni compiute in nome e, per conto dell'Associazione, deve assicurare come previsto dal presente Statuto i Volontari Operativi, siano esse Guardie o Operatori di Protezione Civile. Ha, inoltre, l'obbligo di rispettare e far rispettare sul suo territorio lo Statuto e i Regolamenti ANPANA.

E - Le Sezioni Provinciali propongono la nomina di proprie Guardie Ecozoofile e/o Operatori (secondo le regole dettate dal Regolamento Attuativo) che siano in regola con il tesseramento, l'assicurazione prevista per Legge ed abbiano ottenuto il nulla osta, come previsto da apposito regolamento della vigilanza ecozoofila, a Guardie proprie e/o nominate da Enti Pubblici, per il servizio di vigilanza ecozoofila. L'assicurazione per gli Operatori e Guardie è fornita esclusivamente dalla sede centrale che curerà un apposito registro Nazionale; le Sezioni Provinciali avranno cura di trasmettere i nominativi ed ogni variazione nel più breve tempo possibile.

F - Le Assicurazioni hanno validità a partire dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; le relative quote dovranno essere versate necessariamente alla sede centrale di Roma, per tramite delle Sezioni Provinciali/Delegazioni Territoriali, in unica soluzione entro e non oltre il 31 Gennaio. Per nuove assicurazioni, da mettere in copertura durante l'anno, le quote relative dovranno essere calcolate in dodicesimi. Le Sezioni Provinciali vigilano sul rispetto di quanto sopra indicato.

G - Tutte le Sezioni Provinciali devono essere in possesso di un proprio:

a - Codice Fiscale;

b - Atto Costitutivo;

c - Statuto Provinciale conforme alle direttive Nazionali (Fornito dalla sede centrale, per consentire più agevolmente le iscrizioni agli Albi Regionali). Lo Statuto Provinciale sarà elaborato dall'Ispettore Regionale, previo parere favorevole del CDN, inserendo eventuali modifiche richieste dalle Regioni per le relative iscrizioni agli Albi del Volontariato. Eventuali deroghe potranno essere vagliate di volta in volta dal CDN di concerto con l'Ispettore Regionale.



ARTICOLO 12

Durata dei Consigli Direttivi Provinciali e relativi Delegati

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, i suoi membri possono essere rieletti. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori. Sono ad essi applicabili le disposizioni dell'art. 6.

ARTICOLO 13

Il Presidente Provinciale

A - Il Presidente ha la rappresentanza della propria Sezione Territoriale Provinciale, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza. Svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data d'iscrizione a socio, in ultimo dall'età anagrafica. Il Presidente Provinciale o suo delegato, cura l'invio dei nominativi degli Operatori e Guardie alla sede centrale per tutti gli espletamenti assicurativi e contributivi obbligatori.

B - Il Presidente Provinciale è amministrativamente responsabile nei termini di Legge, per le attività svolte da tutti i volontari della Sezione da lui presieduta. Compila e tiene aggiornato periodicamente l'elenco degli Operatori e si assicura che gli stessi siano provvisti di regolare copertura Assicurativa attraverso la sede centrale di Roma. È responsabile delle attività dei veicoli e natanti, della cura e della copertura assicurativa degli stessi, in dotazione e intestati all'Associazione Nazionale.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali Provinciali

a - È composto da 5 o 7 membri, di cui un Presidente un Vice Presidente e 3 o 6 Consiglieri.

b - Esplica, nell'ambito del territorio di propria competenza, i fini istituzionali dall'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ispettore Regionale.

c - Può nominare un tesoriere o appositi revisori dei conti.

d - Redige e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci, copia dei predetti Bilanci dovranno essere inviati alla sede centrale di Roma.

e - Delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio.

f - Delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio Nazionale.

g - Delibera ogni altra iniziativa prevista dallo Statuto della Sezione Provinciale.

ARTICOLO 15

Il Commissario Straordinario

a - È nominato dall'Ispettore Regionale.

b - Ha solo la funzione di preparare la Sezione Provinciale alle elezioni, può svolgere normale amministrazione e dura in carica al massimo 6 mesi non rinnovabili, fatte salve deroghe speciali emesse dal CDN per esigenze urgenti e particolari.

c - Deve attivarsi per iscrivere alla Sezione Provinciale almeno 20 soci per procedere ad elezioni entro i termini del suo mandato.

d - Viene nominato dall'Ispettore Regionale all'atto della costituzione o ricostituzione di una Sezione territoriale Provinciale ed il suo mandato inizia dalla data di accettazione della nomina.



e - Qualora venisse nominato per la ricostituzione di Sezione esistente, deve attivarsi al recupero di tutti i registri obbligatori e quant'altro in essere della e nella Sezione, anche in forma coatta.

ARTICOLO 16 L'Ispettore Regionale

È nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e con apposita delega del Presidente Nazionale; compie tutti gli atti necessari per esercitare la vigilanza ed il controllo delle Sezioni Territoriali Provinciali e loro Rappresentanze territoriali, compresa l'attività delle Guardie; svolge ogni altro compito che sia a lui affidato dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale e/o dal Regolamento di Attuazione; può essere incaricato a svolgere normali funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o sia impedito l'Ispettore competente. L'Ispettore partecipa, in rappresentanza dell'Amministrazione Centrale, alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni dei Presidenti delle Sezioni territoriali Provinciali, ha inoltre facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni, senza diritto al voto, per le quali riunioni dovrà essere preventivamente avvisato dal Presidente di Sezione o Commissario straordinario. Potrà proporre al Consiglio Nazionale la nomina di collaboratori. Deve vigilare su tutto quanto pubblicato nella sua Regione sul Web ed intervenire per contrastare ogni azione contraria agli scopi statuari dell'Associazione. Si deve attivare per la costruzione di un solo sito Web Regionale, da cui poi accedere alle singole Sezioni Provinciali. Può nominare addetti Regionali alle Pubbliche relazioni, responsabili del Web, addetti stampa e altri incarichi necessari allo svolgimento dei compiti statuari dell'Associazione. Alle spese occorrenti per il funzionamento degli Ispettorati provvede l'Amministrazione Centrale, istituendo apposita voce in bilancio come previsto da Regolamento Attuativo. Nella sede dell'Ispettorato Regionale, l'Ispettore (se nominato guardia per il Servizio di Vigilanza Ecozoofila) può, su delega del Coordinamento Generale del Corpo delle Guardie, istituire nella propria regione un Coordinamento Regionale di Guardie, ove disposizioni regionali prevedano tali figure di guardie di Associazioni per il rispetto e l'osservanza delle proprie Leggi e Regolamenti. Dette Guardie verranno distaccate dai Coordinamenti Provinciali e l'Ispettore ne assumerà il Coordinamento.

ARTICOLO 17 Le Guardie

Sono Soci Operatori che, avendo i requisiti, potranno essere proposti, per la nomina, dai Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali Provinciali e dal Coordinatore Provinciale delle stesse, nei limiti degli organici fissati dal Consiglio Nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo. La loro nomina è soggetta all'approvazione del Consiglio Nazionale o suo delegato, la richiesta è presentata in modo esclusivo a qualsiasi Autorità o Ente, secondo regole dettate da apposito Regolamento Attuativo.

La Guardia:

- a - offre la collaborazione volontaria e gratuita all'Associazione per l'assolvimento di tutti quei compiti che interessino la tutela e l'assistenza per la protezione dell'ecosistema;
- b - ha diritto di elettorato e può assumere cariche ed incarichi amministrativi nei Consigli Sezionali, Regionali e Nazionali, se non in contrasto con le disposizioni impartite dal Regolamento Attuativo;
- c - svolge opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali, il deturpamento dell'ambiente, ivi compresa caccia e pesca, nei modi e nei tempi che gli saranno riconosciuti dalle Autorità competenti;
- d - affianca, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, ittico ed ambientale, le Pubbliche Istituzioni a tali scopi destinati;
- e - deve avere assolto gli obblighi scolastici e di leva, essere in possesso dei requisiti richiesti per la sua nomina e può mantenere la funzione operativa fino al compimento del 70° anno d'età e, fino al compimento dell' 80° anno, potrà svolgere funzioni di segreteria (salvo diversa disposizione del CDN o suo delegato);



f - garantisce, dietro giuramento, la propria osservanza e rispetto del Regolamento, emanato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e/o suo Delegato, che ne disciplina la figura, il servizio e l'attività;

g - (Operatore dell'Associazione) può vedersi revocata la nomina, da parte del Presidente Nazionale e/o suo delegato, con delibera del Consiglio Nazionale quando, la stessa abbia violato le norme statutarie e regolamentari, le leggi ed i regolamenti dello Stato e suoi organi, contravvenendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e alle norme comportamentali della Guardia.

h - L'assicurazione, obbligatoria per legge, alle Guardie e agli Operatori è fornita esclusivamente dalla sede centrale, che redigerà un apposito Registro Nazionale. Le Guardie e gli Operatori, oltre alla quota sociale, sono tenuti al pagamento di una quota annua da effettuare alla Segreteria Nazionale, tale contributo è necessario per il sostentamento delle spese di gestione e per l'assicurazione obbligatoria.

CAPO IV° DEI SOCI

ARTICOLO 18

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a - Onorari
- b - Benemeriti
- c - Operatori
- d - Ordinari
- e - Giovanili

Sono Soci Onorari coloro ai quali tale qualifica sia conferita dal Consiglio Nazionale per meriti speciali, quali, impegno per la divulgazione dei principi statuari e, quindi, l'aver contribuito alla crescita ed all'affermazione della nostra istituzione, o, per altri motivi eccezionali.

Sono Soci Benemeriti le persone che elargiscono una somma non inferiore alla somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono Soci Operatori coloro che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro, ed una quota accessoria per contributo e assicurazione stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono Soci Ordinari coloro che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono Soci Giovanili tutti gli aderenti fino al compimento del diciottesimo anno di età che versano annualmente la somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale. Tutti i Soci rientranti nelle varie categorie hanno diritto al voto, fatta eccezione dei Soci Onorari e Soci Giovanili.

L'aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione, indirizzata alla Sede Centrale, per il tramite della Sede territoriale Provinciale alla quale intende aderire. Deve possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di rispettarne l'ordinamento statuario, i regolamenti e tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale o Responsabili periferici. La Sede territoriale competente adotta atto deliberativo, ottenuto assenso da parte della Sede Centrale per la iscrizione a Socio. I soci Operatori e Guardie, che rinnovano la tessera sociale, devono necessariamente inviare alla segreteria Nazionale, per tramite delle sedi periferiche, la loro adesione dal 01 Gennaio al 01 Marzo di ogni anno, per i restanti tesseramenti il periodo è dal 01 Gennaio al 01 Dicembre di ogni anno. Il Tesseramento ha validità annuale, 01 Gennaio - 31 Dicembre. È esclusa la temporanea partecipazione alla vita dell'Associazione.

All'atto della prima iscrizione il socio deve necessariamente fornire consenso all'uso dei propri dati personali ai sensi delle leggi vigenti e, senza tale autorizzazione, la domanda d'iscrizione non potrà essere accolta.



ARTICOLO 19
Non ammissibilità allo status di socio

Non può essere socio dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE, chiunque, con le proprie azioni e attività, arreca pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione.

In particolare, e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:

A - l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o lo svolgimento di attività amatoriale o lavorativa, in contrasto o incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell'Associazione;

B - la commissione e la diffusione, con ogni mezzo, di atti o provvedimenti che possano arrecare discredito al prestigio dell'Associazione, dei suoi organi centrali e periferici, o che vadano contro i compiti statuari;

C - ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera delle norme e della prassi che regolano la vita dell'Associazione.

Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli sopra elencati, non diventa Socio e, se già lo fosse, decadrebbe, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione e dei suoi componenti. La decadenza di Socio deve essere deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo della Sezione territoriale Provinciale alla quale il Socio è affiliato, o dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Delibera sarà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è altresì precisato che il Socio, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, può proporre reclamo avverso il provvedimento di decadenza da inviare alla Presidenza Nazionale che provvederà a sottoporre il reclamo al Consiglio Nazionale il quale, entro sei mesi, comunicherà l'inappellabile decisione deliberata. La decadenza da Socio ha luogo anche quando non viene versata la quota associativa annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal presente Statuto. Il socio decaduto, dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso della quota associativa e degli interessi maturati. Nel caso in cui un Socio venisse radiato dall'Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna altra Sede periferica.

ARTICOLO 20
Invio liste dei soci alla Segreteria Nazionale

Le Sezioni devono inviare almeno trimestralmente, alla Sede Centrale, elenco aggiornato degli iscritti e rispettive schede. La Sede Centrale, dopo gli opportuni aggiornamenti, provvede ad inviare il tesseramento nazionale, che avrà validità annuale (01 Gennaio - 31 Dicembre). Le sezioni devono attenersi alle disposizioni del regolamento attuativo, nell'invio di documentazioni o da richieste appositamente emanate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Ispettore Regionale.

CAPO V°
GESTIONE FINANZIARIA CENTRALE

ARTICOLO 21

Le entrate dell'Amministrazione Centrale dell'Associazione sono costituite:

- a - dalle aliquote delle quote sociali versate dalle Sedi periferiche, nei limiti determinati dal Consiglio Nazionale;
- b - dal contributo di ogni Socio Operatore per la propria gestione;
- c - dai proventi del materiale promozionale e di informazione che l'Associazione intende distribuire;
- d - dai contributi di enti, società, privati ecc.;
- e - dalla percentuale delle rendite patrimoniali, versata dalle Sezioni per donazioni e lasciti;
- f - da qualsiasi altra entrata ordinaria e straordinaria.



ARTICOLO 22

L'Amministrazione Centrale (nazionale) dell'Associazione, con le entrate, provvede:

- a - alle spese necessarie per il funzionamento corretto della Sede Centrale e per il conseguimento dei suoi fini;
- b - al rimborso delle spese, sostenute dagli appartenenti al Consiglio Nazionale ed al Collegio dei probiviri;
- c - al rimborso delle spese, preventivamente concordate per l'attività dell'Ispettore Regionale, come previsto dal Regolamento Attuativo;
- d - per l'istituzione di una Sezione periferica, provvede alla fornitura della documentazione necessaria attraverso l'Ispettore Regionale.

CAPO VI° GESTIONE FINANZIARIA PERIFERICA

ARTICOLO 23

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a - dalle quote dei tesseramenti di Socio;
- b - dalle rendite del patrimonio;
- c - dai proventi derivanti da azioni promozionali o altro;
- d - dalle rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti, Privati ecc.

ARTICOLO 24

Con le entrate, le Sezioni provvedono alle spese per il funzionamento delle Stesse e per il conseguimento dei loro fini.

ARTICOLO 25

Obblighi ed adempimenti delle Sezioni:

- a - scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri di entrata e di uscita, suddivisione nei capitoli di spesa;
- b - registro dei Soci;
- c - registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d - registro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- e - registro di protocollo della corrispondenza.

CAPO VII° DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ARTICOLO 26 Elezioni del CDN

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale viene svolta dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocati. I Membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci (rappresentata dai singoli delegati), costituita in corpo elettorale. Il voto potrà essere espresso per un candidato Presidente e per sei Candidati Consiglieri. Alla nomina del Presidente e dei sei Consiglieri Nazionali provvede l'Assemblea Generale dei Soci (rappresentata dai singoli delegati); alla nomina del Vice Presidente provvederà il Consiglio Direttivo eletto, scegliendo tra di loro la persona più indicata, tale elezione dovrà essere effettuata alla prima riunione del CDN.



I membri eletti del Consiglio Nazionale, accettando tale carica, devono rassegnare le dimissioni da, eventuali, altre cariche elettive risultate ed accettate nelle Sedi della Associazione presenti sul territorio nazionale.

La convocazione si svolge nei seguenti termini:

a - affissione presso gli albi delle Sezioni Provinciali e attraverso il sito internet nazionale, riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione;

b - invio, a mezzo lettera semplice o attraverso comunicazioni a mezzo internet, alle Sezioni Provinciali, le stesse riunendo le rispettive assemblee dei soci, nomineranno un delegato ogni 25 soci iscritti da almeno 10 giorni per l'anno in corso e già inseriti nel registro soci Nazionale.

c - I delegati parteciperanno all'Assemblea Nazionale all'uopo convocata e potranno esprimere il proprio voto in rappresentanza dei rispettivi soci.

d - Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le persone fisiche che siano Soci dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE che abbiano i requisiti per essere elettore, secondo le disposizioni predisposizioni all'uopo previste, e che siano iscritte nell'elenco Nazionale dei Soci. Per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci Benemeriti, Operatori ed Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota sociale e dovranno essere già stati inseriti nell'apposito registro nazionale.

e - I candidati eleggibili devono chiedere, in forma scritta al Presidente, di essere inseriti in una apposita lista che sarà redatta entro e non oltre 30 giorni dalle elezioni, oltre tale termine non sarà possibile candidarsi.

La lista dei candidati sarà pubblicata 20 giorni prima delle elezioni sul sito internet Nazionale e sarà inviata attraverso mezzi informatici a tutte le Sezioni Provinciali dalla segreteria Nazionale, consentendo così alle sedi periferiche riunite in assemblea dei soci, di poter esprimere attraverso i singoli delegati le proprie preferenze.

f - I candidati dovranno specificare, nella richiesta, se intendono essere eletti come Presidente oppure Consigliere e potranno essere votati solo nella modalità con la quale saranno segnati nella apposta lista.

ARTICOLO 27

L'Assemblea per le elezioni nazionali deve essere svolta in unica giornata fissando un orario di inizio e di fine votazione, l'espressione del voto deve avvenire nella più assoluta segretezza. Ogni Delegato votante, in rappresentanza dei suoi 25 soci, può rappresentare al massimo, con apposita modulistica, altre due deleghe di altri delegati incaricati, rappresentando al massimo l'espressione di 75 voti.

ARTICOLO 28 Elezioni sedi periferiche

a - L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale viene svolta dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocati. La convocazione si svolge nei seguenti termini:

- mediante affissione presso gli albi delle Sezioni Provinciali;
- attraverso il sito internet Nazionale e Regionale, riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione.

b - Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le persone fisiche che siano Soci dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE che abbiano i requisiti per essere eletti, secondo le disposizioni all'uopo previste e che siano iscritte nell'elenco nazionale dei Soci.

c - Per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci Benemeriti, Operatori ed Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota sociale e dovranno essere già stati inseriti nell'apposito registro Nazionale.

d - I candidati eleggibili devono chiedere, in forma scritta al Presidente, di essere inseriti in una lista che sarà redatta appositamente entro e non oltre 25 giorni dalle elezioni, oltre tale termine non sarà possibile candidarsi.



e - La lista dei candidati sarà inviata all'Ispettore Regionale e alla Segreteria Nazionale e pubblicata 20 giorni prima delle elezioni sul sito internet Nazionale e Regionale.

I Membri del Consiglio Direttivo Provinciale (da 5 a 7) sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, costituita in corpo elettorale.

f - Alla nomina del Presidente e dei quattro o sei Consiglieri Provinciali provvede l'Assemblea Generale dei Soci, alla nomina del Vice Presidente, provvederà il Consiglio Direttivo eletto, scegliendo tra di loro la persona più indicata, tale elezione dovrà essere effettuata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

g - L'Assemblea per le elezioni deve essere fissata in prima e in seconda convocazione.

La riunione deve essere svolta, dunque, in due giornate fissando un orario di inizio e di fine votazione. La prima convocazione sarà valida con la presenza della metà più uno dei Soci all'uopo convocati; mentre la seconda convocazione sarà valida con la presenza dei convocati, qualunque sia il numero dei presenti. L'espressione del voto deve avvenire nella più assoluta segretezza. Ogni socio votante può rappresentare al massimo, con apposita modulistica, altre due deleghe di altri soci in regola con le iscrizioni annuali.

h - I Membri del Consiglio Direttivo Provinciale sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci costituita in corpo elettorale; il voto potrà essere espresso per un candidato Presidente e per quattro o sei Candidati Consiglieri, secondo quanto stabilito precedentemente sullo Statuto locale.

i - Copia del verbale della riunione, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori, deve essere inviata entro 7 gg. dall'avvenuta Assemblea, al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. L'Ispettore Regionale può essere presente alle elezioni, lo stesso una volta visionato il verbale dell'assemblea deve fornire parere favorevole sul regolare svolgimento delle stesse, parere da inviare al CDN.

CAPO VIII° DELLA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce genericamente in sessione ordinaria nei mesi di Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre, Dicembre e, in sessione straordinaria, ogni qualvolta sia necessario.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Nazionale e i Consigli Direttivi delle Sezioni sono convocati dai rispettivi Presidenti.

ARTICOLO 31

La convocazione deve essere fatta almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione, mediante raccomandata R.R. e/o con ogni altro sistema idoneo che ne attesti la ricezione, da recapitare all'indirizzo dei singoli componenti (e-mail, fax, sms con notifica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il Consiglio Nazionale e i Consigli Direttivi delle Sezioni periferiche, possono essere convocati senza rispettare i termini di preavviso, ma almeno 3 giorni prima.

ARTICOLO 32

In via straordinaria si procede alla convocazione degli organi suddetti osservando la procedura prevista, o quando il Presidente ne ravvisa la necessità o quando sia richiesto da almeno la metà dei componenti.



ARTICOLO 33

Ai membri del Consiglio Nazionale convocati nella Sede Centrale, o per i quali il Consiglio stesso abbia deliberato la partecipazione a Convegni, Congressi o altro in cui sia necessaria la presenza dell'Associazione, competono tutti i rimborsi spese documentati.

ARTICOLO 34

La funzione di Segretario delle adunanze dei Consigli Direttivi è designata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 35

Alle riunioni di Consiglio e dei Consigli Direttivi, possono partecipare i soli titolari delle cariche, salvo che, per motivi eccezionali, gli organismi decidano diversamente prima di dare inizio alle riunioni. Lo svolgimento dei Consigli potrà essere supportato da mezzi di comunicazione, atti allo scopo di comunicare con dirigenti non presenti fisicamente, come Audio e Audio Video conferenza.

ARTICOLO 36

Gli atti deliberativi dei vari organismi sono validi se il contenuto sia stato approvato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, ha prevalenza il voto del Presidente della seduta. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle riguardanti le deliberazioni riferite a persone fisiche, che vanno svolte in forma segreta.

ARTICOLO 37

I verbali delle sedute devono essere trascritti su apposito registro i cui fogli siano stati numerati e siglati preventivamente dal Presidente. Essi devono contenere i nomi degli intervenuti alla adunanza con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Devono, inoltre, contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli argomenti, e fare menzione delle opposizioni o riserve degli intervenuti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e controfirmati dagli intervenuti.

ARTICOLO 38

I componenti dei vari Organismi Direttivi che non partecipano a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dallo stesso organismo.

CAPO IX°

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SEZIONI

ARTICOLO 39

Le assemblee sono convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta l'anno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento della quota sociale.



ARTICOLO 40
Ufficio Legale Nazionale

Ogni attività legale, intrapresa in nome e per conto dell'Associazione (sia a livello nazionale che locale), deve essere concordata e autorizzata dall'Ufficio Legale Nazionale, che di concerto con il CDN deciderà eventuali azioni da intraprendere.

CAPO X°
Logistica

ARTICOLO 41
Gestione parco auto

Tutti gli automezzi in uso all'Associazione per le attività di Protezione Civile, Guardie Ecozoofile, Mezzi di soccorso animali e ogni altra attività, dovranno essere intestate all'ANPANA Nazionale con un Parco Auto in sede distaccata, così come deciso da apposita delibera di CDN.

La dicitura dell'intestazione dovrà essere la seguente: ANPANA Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, Vigilanza Ecozoofila, Protezione Civile, ONLUS (apponendo poi l'indirizzo del parco auto, deciso da apposita delibera). Tutte le pratiche per l'intestazione delle autovetture saranno curate dalla Sede Centrale, attraverso un apposito ufficio dedicato. Le spese delle pratiche di intestazione, e della gestione dei mezzi, saranno a carico delle Sezioni Provinciali che ne usufruiranno.

ARTICOLO 42
Principio di sussidiarietà

Nel rispetto dei compiti e dei ruoli, ogni socio dell'ANPANA, compresi gli Operatori siano essi Guardie Ecozoofile o Operatori di Protezione Civile, ha diritto di esercitare il principio di sussidiarietà nel caso in cui il proprio dirigente Tecnico (Coordinatori della Vigilanza) o Amministrativo (Presidenti o Commissari) non risponda, per il compito assegnatogli, entro e non oltre i 10 gg. Tali mancanze da parte dei preposti saranno oggetto di valutazione e/o di provvedimenti di cui al seguente articolo 43 e dei Regolamenti interni.

ARTICOLO 43
Provvedimenti Disciplinari

Qualora il Presidente Provinciale, o un suo Dirigente, non ottemperi alle norme del presente Statuto, alle regole interne dell'Associazione, alle disposizioni impartite dal CDN, o su ripetute segnalazioni da parte dei Soci della Sezione territoriale Provinciale, assuma comportamenti non consoni, potrà subire Sanzioni disciplinari anche gravi che verranno valutate, volta per volta, a seconda della mancanza. Tali provvedimenti disciplinari saranno presi direttamente dal CDN, anche su proposta dell'Ispettore Regionale, degli stessi Soci o appartenenti alla Sezione Territoriale Provinciale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAPO XI°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 44

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Nazionale, o chi ne fa le veci, provvederà ad emanare le eventuali direttive per l'applicazione dello stesso, tramite il Regolamento Attuativo.

ARTICOLO 45

Sarà cura del Direttivo Nazionale dell'Associazione farsi promotore per tutti i riconoscimenti Nazionali del caso, e a provvedere a nominare o rimuovere dai rispettivi incarichi, non elettivi, i soci che non hanno ottemperato alle disposizioni ad essi affidati.

ARTICOLO 46

Variazioni o modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Generale dei Soci, regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto. L'assemblea potrà essere ordinaria o straordinaria. Per tutte le controversie centrali e periferiche sarà competente il Foro della Sede Nazionale dell'Associazione.

ARTICOLO 47

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni dei regolamenti interni, al Codice Civile ed alle Leggi dello stato.

Il presente statuto è costituito da 47 (quarantasette) articoli ed è stato approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci in data 21 Maggio 2011.



Handwritten signature/initials.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 1

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Nazionale, o chi ne fa le veci, provvederà ad emanare le eventuali direttive per l'attuazione dello stesso Statuto, tramite il Regolamento Albo.

ARTICOLO 2

Gli atti del Consiglio Nazionale dell'Associazione sono promossi per tutti i riconoscimenti nazionali del caso e si provvederà a nominare o rinnovare dal Registro Nazionale, non eletti, e non che non hanno dimostrato alle Commissioni di essere eletti.

ARTICOLO 3



ANZIA
LE
ENTRATE
CAUZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 3
Settebagni

N. 4479
Serie 3
Data 5/3/2012

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRIGENTE

